



Si trasmette via PEC
ai sensi degli artt.47-48 del D.Lgs n.82/05
Numero di protocollo allegato alla PEC di trasmissione

Al Legale rappresentante
dei Poli di

ALTAMURA

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

ANDRIA

ambiente@cert.comune.andria.bt.it

BITONTO

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

CERIGNOLA

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

FOGGIA

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

OGGETTO: PR PUGLIA 2021 – 2027 | Priorità 2 Economia Verde” - Investimenti Integrati Territoriali (ITI) afferenti all’Azione 2.3 “Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche” - Sub Azione 2.3.1 “Sostegno alla nascita delle Comunità Energetiche”.

Procedura concertativo-negoziale per l’individuazione, nell’ambito delle “Strategie urbane” di cui all’Azione 9.1, degli interventi rivolti alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) - DGR n. 1618/2024 e DGR n. 555/2026.

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Codesto Polo, in qualità di Soggetto beneficiario dell’operazione relativa allo sviluppo della Strategia Urbana territoriale, approvata dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia con atti dirigenziali

- n. 220 del 09/06/2025 – Altamura;
- n. 252 del 20/06/2025 – Andria;
- n. 251 del 20/06/2025 – Bitonto;
- n. 225 del 09/06/2025 – Cerignola;
- n. 226 del 09/06/2025 – Foggia;

a valere sull’Azione 9.1 della Priorità 9 del PR Puglia 2021-2027, ha previsto, all’interno della propria Strategia, interventi finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), da attuarsi sotto forma di Interventi Territoriali Integrati, in conformità a quanto previsto dall’Art. 30 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Considerato che tali interventi possono essere finanziati con risorse a valere sulle risorse dell’Azione 2.3 (ITI) del PR Puglia 2021-2027, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 555 del 05 maggio 2026, la Scrivente Amministrazione dà avvio all’iter di acquisizione di proposte progettuali finalizzato alla selezione di operazioni (interventi a regia regionale concernenti realizzazione di OO.PP. ed acquisizione beni/servizi), da ammettere a finanziamento.

Con la presente comunicazione si forniscono le istruzioni e indicazioni alle quali attenersi per partecipare alla procedura in parola.



1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Comunicazione, si intende per:

- **cabina primaria** una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC.
Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato la mappa interattiva che consente di localizzare le **cabine primarie** presenti sul territorio nazionale. La mappa è consultabile inserendo sia il singolo indirizzo che le relative coordinate geografiche e permette di reperire tutte le informazioni relative al codice univoco dell'area convenzionale, alla ragione sociale del distributore e ai confini comunali.
- **cliente attivo** è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti;
- **cliente attivo "a distanza"** che utilizza la rete di distribuzione è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
- **cliente finale** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
- **comunità energetiche rinnovabili o CER:** sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021; un soggetto giuridico che:
 - si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;



- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **configurazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER):** rete decentrata che deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione o Unità di Produzione. I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione della configurazione devono essere appartenenti all'**area sottesa alla medesima cabina primaria** (recepimento RED II, Decreto 199/2021, regole Operative GSE e successivi aggiornamenti)
- **configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER):**
 - Sistemi di Autoconsumo Individuale di Energia Rinnovabile a distanza: si tratta di un unico cliente finale con una o più unità di produzione, che ha nella sua disponibilità uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, tutti situati (produzione e consumo) nella stessa zona di mercato.
 - Sistemi di Autoconsumo Collettivo da Fonti Rinnovabili (gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente): si tratta di un gruppo composto da clienti finali titolari di punti di connessione alla rete situati nello stesso edificio o condominio. Gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono essere ubicati ovunque nella zona di mercato, ma devono essere soggetti alle istruzioni di almeno un componente della comunità. I condomini possono aderire esplicitamente al gruppo di autoconsumo, oppure possono comunque beneficiare della condivisione semplicemente autorizzando GSE al trattamento dei loro dati.
 - Comunità Energetiche Rinnovabili: come sopra già definite;
- **data di entrata in esercizio di un impianto:** data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDÌ).
- **data di entrata in esercizio commerciale di un impianto:** data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del Decreto MASE n. 414/2023;
- **data di entrata in esercizio di un impianto per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto MASE:** gli impianti, inseriti nelle configurazioni CER, devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021;
- **energia da fonti rinnovabili** oppure energia rinnovabile energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;



- **ESCO (Energy Service Company)** secondo la Commissione Europea tali soggetti offrono servizi integrati che, a partire dalla diagnosi energetica, individuano i migliori interventi realizzabili non limitandosi alla semplice sostituzione di singoli dispositivi. Una ESCo è dunque un'impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l'onere dell'investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili. Deve altresì possedere adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi;
- **impianto alimentato da fonti rinnovabili:** insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - I gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- **piena disponibilità di un'area/edificio:** titolarità¹, in relazione ad una determinata area/edificio, di un diritto di proprietà o di diritti reali di godimento (es. diritto di superficie o usufrutto), ovvero un titolo contrattuale, quale un contratto di comodato d'uso o di locazione, di durata pari ad almeno 10 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto.
- **"Point of Delivery" (POD),** ovvero punto di fornitura, ed è relativo all'utenza elettrica. A ogni utenza corrisponde un codice POD unico, formato da 14 caratteri (sia numeri che lettere **Edificio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2 comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli arti 1117 e 1117bis de Codice Civile;
- **potenza nominale di un impianto:** per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034. Per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW. [DM MASE 414/2023 "CACER" e TIAD];

¹ La formalizzazione della messa a disposizione dell'area/edificio, nel caso di impianti realizzati dal Polo su edifici/aree nella titolarità dei Comuni Afferenti, può avvenire mediante atto amministrativo (delibera) o accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90).



- **potenziamenti di un impianto alimentato da fonti rinnovabili:** intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell'ARERA;
- **referente:** il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE. Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER
- da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati, per effetto dell'art. 76 del medesimo decreto.

- **sistemi di accumulo:** insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Non rientrano in tale definizione i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;
- **sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili:** sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- **soggetti in situazione di povertà energetica e/o vulnerabili:**
 - persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico: nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS;



- invalidi civili fisici, psichici o sensoriali, con grado di invalidità superiore al 45% e persone riconosciute in situazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.
- **tariffa premio o incentivante (TIP):** corrispettivo riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni, per ciascun kWh di energia elettrica incentivata, come specificato al par.fo 2.2.2.1 Parte II delle Regole Operative GSE.

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Comunicazione dà avvio alla seconda fase della procedura negoziale a valere sulle risorse ITI afferenti all'Azione 2.3 del PR Puglia 2021-2027, per la selezione di interventi volti alla realizzazione di Comunità Energetiche, nell'ambito della Strategia Urbana Territoriale approvata a valere sull'Azione 9.1 del medesimo Programma. Tali interventi si inseriscono nell'ambito della Priorità 2 "Economia Verde" del PR Puglia 2021-2027 per il conseguimento dell'Obiettivo Specifico RSO2.2- "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" e contribuiscono alla valorizzazione dell'indicatore di output RCO97 - "Comunità di energie rinnovabili sostenute".

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, contenuti in particolare nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che la recepisce, con la Legge n. 45 del 9 agosto 2019 "Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche", come modificata dalla L.R. 32/2022, art. 30, ha avviato un percorso per favorire, promuovere e sostenere l'istituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER), riconoscendole quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale.

Le CER sono costituite da un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, al fine di generare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale senza scopo di lucro.

La Regione Puglia intende proseguire il percorso di promozione delle CER, anche tramite il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 che, nell'ambito dell'Azione 2.3 "*Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili*", mira a favorire la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e l'autoconsumo collettivo. L'azione intende contrastare la povertà energetica, incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, nonché favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili.

Tali finalità risultano in linea con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che promuove l'accesso a sistemi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni (Obiettivo 7), la realizzazione di città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11), la diffusione di modelli sostenibili di produzione e consumo (Obiettivo 12) e l'adozione di azioni efficaci per contrastare il cambiamento climatico (Obiettivo 13).



Tanto premesso, con la presente Comunicazione si intendono selezionare proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche a configurazioni multiple, in conformità a quanto disciplinato dalla Direttiva 2018/2001/UE e, a livello nazionale, dal D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, e dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

2.1 PRINCIPI ORIZZONTALI, PARITÀ DI GENERE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

La presente Comunicazione tiene conto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e di quanto disposto all'art. 73 del precitato Regolamento.

In coerenza con gli obiettivi della **Strategia Regionale per la Parità di Genere ("Agenda di Genere")**, gli interventi garantiscono l'integrazione del principio di mainstreaming di genere.

La letteratura scientifica e le analisi prodotte in sede europea evidenziano come la povertà energetica non sia un fenomeno neutro, bensì caratterizzato da una marcata dimensione di genere. A conferma di tale scenario, le rilevazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le raccomandazioni del Parlamento Europeo sottolineano la necessità di implementare politiche energetiche *gender-sensitive*. In questo contesto, le CER si configurano come uno strumento abilitante per coniugare la transizione ecologica con la coesione sociale, agendo efficacemente sulla riduzione della spesa energetica domestica e favorendo l'empowerment femminile attraverso la partecipazione attiva alla governance energetica locale.

Attraverso la promozione di modelli di autoproduzione e condivisione dell'energia, l'intervento mira altresì a trasformare la sfida della decarbonizzazione in un'opportunità di equità sociale, garantendo che i benefici economici e ambientali siano equamente distribuiti e orientati al sostegno delle fasce di popolazione più esposte al rischio di esclusione.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La dotazione finanziaria complessiva per la presente procedura negoziale è pari a € **445.000,00** a valere sulla Priorità 2 "Economia Verde", Azione 2.3 "Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche del PR Puglia 2021-2027" – settore di intervento 047. Energia rinnovabile: energia eolica, 048. Energia rinnovabile: energia solare.

L'intensità di aiuto del contributo concedibile a valere sulla presente procedura negoziale, conformemente all'art. 53 comma 1, lett. a) e d), Reg. (UE) 2021/1060, assume la forma della sovvenzione e può coprire il **100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal Beneficiario** per la costituzione della CER e nella forma combinata di:

- rimborso dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dal Beneficiario per l'attuazione dell'operazione finanziata;
- tasso forfettario pari al 5% dei costi diretti ammissibili a copertura dei costi indiretti dell'operazione ai sensi dell'art. 54 lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

L'entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale a copertura delle spese ammissibili, di cui al successivo paragrafo 12, è pari a **€ 89.000,00**.

Il Polo proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo con **risorse aggiuntive** a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dalla presente Comunicazione. In tal caso, il costo totale dell'intervento sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Polo proponente. Il rapporto percentuale tra contributo concesso a valere sulla presente Procedura e la quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla istanza di partecipazione ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l'intera realizzazione dell'operazione.

Le risorse eventualmente non assegnate ritorneranno nella disponibilità della Regione per le opportune valutazioni anche al fine della riprogrammazione delle stesse.

4. FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo di cui alla presente procedura negoziale è concesso in regime "**de minimis**", disciplinato dal regolamento UE n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/12/2023 serie L.

Ai sensi del considerando n. 4 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 "**de minimis**", per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (cfr. art. 2 "Nozione di impresa e di attività economica" – par 2.1 sub 7-8 Comunicazione 2016/C 262/01, in GUUE C 262 del 19/07/2016).

Le agevolazioni in regime "**de minimis**" concesse ai Soggetti Beneficiari non possono superare € 300.000,00 inclusa l'agevolazione di cui alla presente procedura negoziale nell'arco di tre anni. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento "**de minimis**" è valutato su base mobile, ovvero tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti "**de minimis**" concessi nei tre anni precedenti la concessione dell'Aiuto di cui alla presente procedura negoziale. Il limite è calcolato a livello di impresa unica come definita dall'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Sotto il profilo operativo, ai fini della verifica del massimale, il beneficiario, in sede di istanza di accesso alle agevolazioni, è tenuto a presentare specifica dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto "**de minimis**" ricevuto nell'arco dei tre anni precedenti la data della domanda. In sede di verifica propedeutica alla concessione, l'Amministrazione provvederà alle verifiche sul rispetto del massimale avvalendosi del registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della L.234/2012 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del reg. UE 2023/2831, qualora gli aiuti "**de minimis**" concessi con la presente procedura negoziale comportino il superamento del succitato massimale, si procederà alla concessione del nuovo Aiuto nel limite consentito dal massimale medesimo, fermo restando l'obbligo per il Polo proponente di realizzare l'intervento nella sua interezza e così come proposto, integrando l'entità del contributo con risorse aggiuntive a proprio carico. Conseguentemente, non sarà consentita la possibilità di rimodulazione del piano dei costi in ragione del minor contributo pubblico spettante pena la non finanziabilità/revoca dell'iniziativa proposta.



Il massimale di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti “*de minimis*” sono considerati concessi nel momento in cui al Polo Proponente è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione al Polo proponente dell’aiuto stesso.

Le agevolazioni concesse a valere sulla presente procedura negoziale possono essere cumulate con altri aiuti “*de minimis*” fino al massimale stabilito da ogni regolamento “*de minimis*” di riferimento.

Le agevolazioni concesse a norma dalla presente procedura negoziale non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

È precluso l’accesso alle agevolazioni ai sensi dell’art.9 del Codice degli Incentivi di cui al Decreto Legislativo 27 Novembre 2025, n.184, nei seguenti casi:

- a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all’ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza,
- d) immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- e) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- f) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 5 del Codice degli Incentivi;
- g) inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. INTERVENTI FINANZIABILI

La presente procedura è volta alla selezione di proposte progettuali, individuate tra quelle indicate al punto 4.6 della Strategia Urbana Territoriale, finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che dovranno prevedere obbligatoriamente i seguenti elementi:



1. la realizzazione di *studi di pre-fattibilità tecnico-economica* che dovranno riportare i seguenti elementi:
 - a. analisi di contesto.
 - b. composizione della CER e Governance.
 - c. configurazione/ i^2 afferenti alla CER.
 - d. analisi Energetica preliminare.
 - e. impianti da realizzare con indicazione della potenza di picco e della percentuale di autoconsumo fisico stimata.
 - f. valutazione economico-finanziaria e sostenibilità della CER.
 - g. benefici ambientali, sociali ed economici.
2. *processi partecipativi* che prevedano azioni di coinvolgimento della Comunità locale finalizzati alla realizzazione della CER;
3. *azioni di sensibilizzazione* rivolte alla comunità locale su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse.

Le attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere tali da garantire una opportuna pubblicità, presenza e coinvolgimento di una pluralità di stakeholder, rappresentativi per genere e generazioni, devono svilupparsi almeno sino alla costituzione della CER e possono essere state già avviate, purché non antecedentemente alla data del 16 maggio 2025.

Il Polo proponente potrà presentare **una sola proposta progettuale** concernente la costituzione di una sola CER composta da una o più configurazioni di condivisione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

La proposta progettuale dovrà altresì prevedere il reinvestimento di una percentuale della tariffa premio (TIP), da applicare alla quota non eccedentaria³ della suddetta tariffa, per la realizzazione di servizi alla collettività, con particolare riferimento a soggetti in condizioni di povertà energetica e vulnerabilità, declinati anche per genere e fasce d'età.

A pena di revoca del contributo, tale previsione dovrà essere inserita nel Regolamento della costituenda CER, nella sezione che disciplina la ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa.

Il soggetto giuridico della CER dovrà:

- avere sede legale in Puglia;
- essere costituito come soggetto di diritto autonomo di cui il Polo, responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione, deve essere membro;
- essere regolarmente costituito **entro 180 giorni** dalla data di adozione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo;

² Ogni configurazione deve essere composta almeno da due membri in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno da due punti di connessione (POD) distinti a cui saranno collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione di energia rinnovabile esistente o da realizzare. Tutti i punti di prelievo e di immissione degli impianti nel perimetro della configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa cabina primaria.

³ Cfr. par. 2.2.2.1.3 delle Regole Operative GSE.



- escludere l'adesione, a pena di inammissibilità della proposta progettuale, dei soggetti specificati al par. 1.2.2.3 delle Regole Operative GSE.

La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo registrato della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle Regole Operative GSE.

Il Polo Proponente che risulti beneficiario del contributo previsto dall'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (A.D. n. 00155 del 10 giugno 2025 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia a valere sull'Azione 2.3 del PR Puglia 2021-2027) e, contemporaneamente, della presente procedura negoziale, qualora entrambi i finanziamenti siano riferiti alla medesima CER, dovrà obbligatoriamente rinunciare a uno dei due finanziamenti, dandone comunicazione tramite PEC all'indirizzo servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it entro 10 giorni dalla data di adozione dell'Atto Dirigenziale di concessione del secondo contributo in ordine temporale. È fatta salva la possibilità per il Polo Proponente di accedere a entrambi i finanziamenti esclusivamente nel caso in cui le proposte progettuali siano volte alla costituzione di Comunità Energetiche distinte e indipendenti tra loro.

Il Polo Proponente, che risulta Beneficiario a seguito di valutazione della proposta progettuale sulla presente procedura negoziale, **dovrà, a pena di revoca del contributo concesso, presentare nuova istanza** di finanziamento a valere su **successivo Avviso, emanato in attuazione dell'Azione 2.3 del PR Puglia 2021-2027** (di cui alla sintesi nel box a seguire), per la realizzazione e/o potenziamento e/o ammodernamento di almeno un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da porre a servizio della costituenda CER, da realizzarsi su edifici o aree nella sua piena disponibilità.

Sintesi delle principali caratteristiche del **successivo Avviso** che sarà emanato in attuazione dell'Azione 2.3 del PR Puglia 2021-2027 per la selezione di proposte progettuali relative alla **realizzazione e/o potenziamento e/o ammodernamento di impianti** di produzione di energia da fonte rinnovabile a **servizio della costituenda CER**.

- Base giuridica: art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
- Intensità dell'aiuto: 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
- Importo massimo del contributo concedibile a fondo perduto per intervento: € 800.000,00.
- Tempi di attuazione dell'intervento: 12 mesi dalla concessione del finanziamento, salvo concessione di una sola proroga, adeguatamente motivata.
- Spese ammissibili:
 - fornitura e posa in opera di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.) e di sistemi di accumulo;
 - acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
 - opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - allacci e connessione alla rete elettrica nazionale;
 - indennità, oneri e contributi, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati necessariamente all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc...);
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione);



- spese riferite agli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal proprio personale di cui all'Allegato I.10 e all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- spese per imprevisti per fattispecie di cui all'allegato I.7, art. 5, comma 2) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (quota ammissibile: 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza);
- spese generali nel limite del 10% dell'importo dell'intervento;
- imposta sul Valore Aggiunto (IVA) solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

In ogni caso, per non pregiudicare l'accesso alla Tariffa Premio prevista dal DM MASE n. 414/2023, le spese ammissibili dovranno comunque essere sempre riconducibili a quelle tipizzate all'Allegato 2 del DM MASE n. 414/2023 e ss.mm.ii.

Il Polo proponente dovrà dichiarare, altresì, di disporre della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione, nei tempi previsti, all'intervento e garantirne la sostenibilità finanziaria, nonché la contribuzione al raggiungimento dei target periodici.

Per tutti i Soggetti proponenti, i requisiti di ammissibilità esistenti all'atto della partecipazione alla presente procedura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 del Reg UE 1060/2021.

6. TERMINI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, il Legale rappresentante del **Polo proponente, già beneficiario della Strategia urbana territoriale**, deve trasmettere la proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) **entro 30 giorni dalla notifica di consegna della presente Comunicazione**. Qualora il termine coincida con un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione richiesta in allegato, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it con messaggio recante in oggetto la dicitura "PR PUGLIA 2021-2027 – Priorità 2, Azione 2.3 – Sub Azione 2.3.1 – ITI - **StrategiaPoloIntervento**

Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data e l'ora attestata nel messaggio di consegna generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia.

Nel caso in cui la proposta progettuale (istanza e relativi allegati) sia di dimensioni tali da non consentire l'invio con un unico messaggio PEC, il Polo proponente dovrà effettuare più invii, suddividendo la documentazione in più messaggi PEC, indicante ciascuno la relativa numerazione in ordine crescente (es. 1 invio, 2 invio, n/ e ultimo invio).

In tal caso, ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui al presente paragrafo, farà fede la data e l'ora attestata nel messaggio di consegna generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia relativo al primo messaggio di posta elettronica certificata trasmesso, fermo restando



la verifica di completezza della documentazione trasmessa secondo quanto stabilito per la verifica di ammissibilità formale di cui al successivo paragrafo 7, lett. a).

Il Polo proponente è tenuto a verificare la completezza e correttezza degli invii e l'effettiva ricezione degli stessi controllando l'arrivo delle ricevute di avvenuta consegna di tutte le PEC.

Saranno considerate inammissibili le istanze inviate attraverso altri sistemi di trasmissione telematici, ovvero trasmesse a mezzo di posta ordinaria, raccomandata o di qualsiasi altro mezzo di consegna.

Nel caso la proposta progettuale sia in capo ad uno dei Comuni afferenti al Polo e non al Comune destinatario di questa Comunicazione, quest'ultima sarà comunque trasmessa per il tramite del Polo, ma con istanza a firma del Legale rappresentante del Comune afferente interessato. Il Comune afferente al Polo sarà, pertanto, con riferimento alla proposta progettuale di costituzione della CER, Soggetto proponente e, in caso di selezione dell'operazione, Soggetto beneficiario.

Documentazione da trasmettere

La proposta progettuale costituita dall'**istanza di finanziamento**, compilata in ogni parte secondo il modello di cui all'**Allegato A1** e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del Polo proponente e già Beneficiario della Strategia urbana territoriale, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) **scheda tecnica**, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Polo Proponente, della proposta progettuale (cfr. modello di cui all'**Allegato A2**), riportante le informazioni relative alla costituenda CER, con indicazione:
 - delle finalità e degli obiettivi specifici a cui attende;
 - della composizione della CER (membri individuati o tipologie di interesse), del numero di configurazioni previste e della loro localizzazione;
 - della localizzazione dell'impianto/i che il Polo proponente intende realizzare con risorse a valere sul secondo Avviso CER Azione 2.3, su edifici o aree nella sua piena disponibilità, e cabina primaria di riferimento;
 - dell'importo complessivo dell'intervento e relativo quadro economico finanziario (comprensivo delle eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 3 della presente Comunicazione);
 - del cronoprogramma dell'intervento;
 - dei processi di partecipazione funzionali alla costituzione ed al perseguimento degli obiettivi da raggiungere;
 - delle azioni di informazione, sensibilizzazione e comunicazione;
 - del grado di avanzamento della costituzione della CER;
 - del reinvestimento dei benefici economici;
- b) **analisi dei consumi energetici** dell'edificio/i su cui il Polo proponente intende realizzare l'impianto/i con risorse a valere sul secondo Avviso CER Azione 2.3;



- c) atto sottoscritto dal Legale Rappresentante del Polo Proponente attestante **l'impegno a reinvestimento di parte dei benefici economici** (cfr. modello **Allegato A3**);
- d) dichiarazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Soggetto munito dei poteri di rappresentanza del Polo proponente, in cui si **attesti qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto**, nell'arco dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda (cfr. modello **Allegato A4**);
- e) (*eventuale*) in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive ai sensi del paragrafo 3 della presente Comunicazione, **documentazione amministrativo-contabile** da cui si evinca che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell'intervento e sono quantificate nelle voci all'interno del quadro economico di progetto;
- f) (*eventuale*) documentazione attestante il **processo partecipativo e coinvolgimento della comunità** locale, già realizzato;
- g) (*eventuale*) documentazione attestante lo svolgimento di **azioni di sensibilizzazione multicanale** (es. incontri, manifesti, media, social media, sportello fisico) rivolte alla comunità locale, su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse;
- h) **provvedimento di approvazione** di quanto richiesto ai punti a) e b).

L'istanza di finanziamento, in formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Polo proponente o da un suo delegato. Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato dal proponente, dovrà essere prodotta in allegato anche l'atto di delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE

L'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso **procedura "concertativo-negoziale"** (verifica di ammissibilità, incontri tecnico operativi con i Soggetti proponenti, individuazione operazioni finanziabili), procedendo con valutazione sulla base di criteri predeterminati, **in sede di confronto negoziale diretto con il Polo proponente**, a cura del Responsabile di Azione (RdAz).

Nello svolgimento della sua attività di valutazione, il RdAz potrà avvalersi di personale interno alla Regione Puglia con competenze nella materia oggetto della proposta progettuale.

L' **iter procedimentale** sarà strutturato come di seguito indicato:

- a) **verifica di ammissibilità formale;**
- b) **verifica di soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;**
- c) **valutazione sostanziale.**

a) Ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dalla presente Procedura:

- ricevibilità e completezza della domanda di finanziamento;
- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi e modalità di presentazione);



- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla presente procedura di attivazione (dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo);
- rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.

b) Ammissibilità sostanziale

La proposta che avrà superato la verifica di ammissibilità formale sarà sottoposta alla verifica relativa al soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito elencati:

- conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE (generale);
- coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia e dello strumento di selezione (generale);
- rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (generale);
- coerenza con le disposizioni normative in materia di costituzione e funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle relative norme tecniche (specifico Azione 2.3);
- analisi energetica preliminare delle componenti costituenti la Comunità Energetica (specifico Azione 2.3);

c) Valutazione sostanziale

La proposta progettuale che avrà superato positivamente le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale sarà sottoposta a valutazione attraverso l'applicazione dei criteri di seguito declinati:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Criterio di valutazione		Livello
A. Cantierabilità della proposta progettuale		
<i>A.1 - Qualità della proposta in termini di chiarezza e di dettaglio, individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi previsti</i>		
A.1.1	Proposta progettuale poco chiara, priva di dettagli; finalità descritte in modo astratto; mancanza di specifica individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione (cronoprogramma limitato a date di inizio e fine senza scomposizione in fasi legali/tecniche); quadro economico poco coerente.	BASSO
A.1.2	Proposta progettuale sufficientemente chiara, adeguatamente dettagliata; finalità descritte in modo chiaro; specifica individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione (cronoprogramma articolato che distingue le fasi di partecipazione, comunicazione e costituzione); coerenza del quadro economico.	MEDIO
A.1.3	Proposta progettuale ben articolata, chiara in tutti gli aspetti e con un elevato livello di dettaglio; membri della CER individuati, compresi quelli in condizioni di povertà energetica; specifica individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione (cronoprogramma articolato che distingue le fasi di partecipazione, comunicazione e costituzione); coerenza del quadro economico.	ALTO
B. Grado di avanzamento della costituzione della CER		
<i>B.1 - Valutazione del coinvolgimento della Comunità locale tramite processi partecipativi e dello stato di avanzamento e consolidamento della CER</i>		
B.1.1	Previsione nella proposta progettuale di un numero di incontri informativi finalizzati alla costituzione della CER compreso tra uno e tre.	BASSO



GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Criterio di valutazione		Livello
B.1.2	Previsione nella proposta progettuale di un numero di incontri informativi finalizzati alla costituzione della CER pari o maggiori di quattro.	MEDIO
B.1.3	Previsione nella proposta progettuale di un numero di incontri informativi finalizzati alla costituzione della CER pari o maggiori di quattro, di cui almeno due già svolti, con report delle attività.	ALTO
C. Reinvestimento di parte dei benefici economici ottenuti dalla CER in servizi alla collettività		
<i>C.1 - Previsione nella proposta progettuale dell'utilizzo di una percentuale (REinv) della tariffa premio CER (TIP), da applicare alla quota non eccedentaria della suddetta tariffa, per la realizzazione di servizi collettivi, con particolare riferimento a soggetti in condizioni di povertà energetica e vulnerabilità, declinati anche per genere e fasce d'età.</i>		
C.1.1	Previsione di una quota incentivi destinata alla realizzazione di servizi collettivi $0 < REinv \leq 5\%$	BASSO
C.1.2	Previsione di una quota incentivi destinata alla realizzazione di servizi collettivi $5\% < REinv \leq 20\%$	MEDIO
C.1.3	Previsione di una quota incentivi destinata alla realizzazione di servizi collettivi $REinv > 20\%$	ALTO
D. Integrazione e sinergia con azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione degli utenti su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse		
<i>D.1 – Azioni di sensibilizzazione multicanale, dove per “canale” si intende una diversa tipologia di azione (es. incontri, manifesti, media, social media, sportello fisico), rivolte alla comunità locale su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse.</i>		
D.1.1	Previsione nella proposta progettuale di azioni di sensibilizzazione mono-canale finalizzate all'utilizzo consapevole dell'energia.	BASSO
D.1.2	Previsione nella proposta progettuale di azioni di sensibilizzazione multicanale (almeno 2 differenti canali), finalizzate all'utilizzo consapevole dell'energia.	MEDIO
D.1.3	Previsione nella proposta progettuale di azioni di sensibilizzazione multicanale (almeno 2 differenti canali) finalizzate all'utilizzo consapevole dell'energia, di cui almeno una già svolta e documentata.	ALTO

Saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte che avranno conseguito un livello non inferiore a quello **MEDIO** in relazione a **ciascuno dei sub-criteri** rappresentati nella griglia di valutazione dei criteri suindicata.

Nell'ambito degli incontri tecnico-operativi svolti in confronto negoziale, le proposte progettuali presentate, nel rispetto dei principi della par condicio dei Soggetti proponenti, della parità di trattamento e della non discriminazione, possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, in una logica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa preordinata al raggiungimento dell'effettivo perseguimento degli obiettivi programmatici e operativi definiti con la presente procedura; tali modifiche, tuttavia, non potranno incidere sugli aspetti già oggetto di valutazione, e dovranno preservare o se possibile migliorare il livello raggiunto in fase di valutazione sostanziale da ciascuna proposta progettuale.

Documentazione integrativa

Nei casi in cui si renda necessario supportare le attività di valutazione, il RdAz si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti Polo proponente.



8. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA VALUTATIVA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Esperita la fase di valutazione delle proposte progettuali il RdAz procederà a predisporre l'Atto Dirigenziale di ammissione a finanziamento degli interventi comprendente l'elenco delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili, delle proposte progettuali ammissibili e non finanziabili, nonché l'elenco delle proposte progettuali escluse con le relative motivazioni, condivise nel corso della Procedura negoziale esperita mediante gli incontri tecnici.

Contestualmente si provvederà ad impegnare le risorse occorrenti.

9. SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE

Per le proposte progettuali ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito *Disciplinare* regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario, contenente, tra l'altro, gli obblighi e gli impegni del Beneficiario, indicazioni dell'entità del contributo pubblico concesso, delle modalità e della tempistica di realizzazione dell'intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.

Il Disciplinare, debitamente sottoscritto, costituisce accettazione da parte del Soggetto beneficiario ad essere incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

10. OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il Disciplinare contiene gli obblighi e gli impegni del Beneficiario, tra cui:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento, entro quindici (15) giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 3), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni sulle eventuali variazioni dei titolari effettivi del Beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni su tutti i contraenti, sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e sui contratti;
- la trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- l'applicazione e il rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali



comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;

- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;
- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché l'individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, nonché l'indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi secondo le linee guida di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 disponibili al seguente indirizzo: <https://pr2127.regione.puglia.it/obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio secondo cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- l'archiviazione e la conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
- l'indicazione sui documenti amministrativo/contabili relativi dell'operazione, del Programma europeo, della Priorità e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento, secondo la tempistica prevista dal Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranches di contributo richiesto del sistema regionale di monitoraggio con tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;



- l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;
- la partecipazione alla successiva procedura di selezione per la realizzazione e/o potenziamento e/o ammodernamento, su edifici e/o aree di proprietà o nella piena disponibilità dello stesso Polo Proponente, di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio della costituenda CER (solo nel caso in cui la proposta progettuale non preveda l'individuazione e la messa a disposizione di impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, di proprietà/disponibilità di soggetti membri della costituenda CER, finanziati e da finanziare con risorse a valere sul PR Puglia 2021-2027 o sul PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.);
- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel Disciplinare.

11. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

In caso di ammissione a finanziamento, il Beneficiario dovrà, con riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione comprese le finalità ed i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'Allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione sopra elencati, si procederà a diffidare il Beneficiario a



porre in essere, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, **pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione.**

12. INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE

Ai sensi dell'art. 49 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 2021/1060, con la presente Procedura è data informazione che l'accettazione del finanziamento da parte dei Soggetti proponenti selezionati quali Beneficiari implica la loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 49 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

13. STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 l'operazione ammessa a finanziamento è soggetta al vincolo di stabilità **per i 5 (cinque) anni successivi** al pagamento finale al Beneficiario. Entro tale periodo, pena il recupero integrale del contributo, il soggetto giuridico costituito (CER) non deve essere rimosso o cessare l'attività, né presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura di Comunità Energetica Rinnovabile o ne compromettano gli obiettivi sociali e ambientali originari definiti nella Strategia del Polo.

14. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale di riferimento e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e la presente Comunicazione.

Sono ammissibili le spese **funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende** e sostenute a far data dal 16 maggio 2025, data del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *"Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414"*.

L'attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei costi sostenuti dal Beneficiario per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento; all'uopo, si fa presente che:

- l'importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto;
- nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione dell'operazione con risorse proprie aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di progetto, il costo totale dell'operazione è rappresentato dall'entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale approvata;



- il rapporto percentuale tra contributo concesso a valere sulla presente Procedura e la quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l'intera realizzazione dell'operazione;

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultino essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro economico di progetto ammesso a finanziamento;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
- tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate, **sono ammissibili** i seguenti "Costi Diretti" e "Costi Indiretti" se previsti nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenuti dal Beneficiario.

Sono da considerarsi "**Costi Diretti**" le seguenti spese:

- a) spese per attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione**, nel limite del 40% della totalità delle spese b) e c);
- b) spese per servizi preliminari funzionali alla costituzione della CER: studi di pre-fattibilità tecnico-economica** contenenti gli elementi essenziali indicati al paragrafo 5;
- c) spese connesse alla costituzione della configurazione CER: spese notarili, legali e camerali.**

Rientrano tra i "**costi indiretti**" tutti i costi non direttamente imputabili al progetto, ma che risultano comunque necessari per la realizzazione dell'intervento.

Le voci rientranti nei costi diretti non possono essere in alcun caso ricomprese tra i costi indiretti.

I costi indiretti saranno rimborsati con tasso forfettario pari al 5% dei costi diretti ammissibili di cui ai precedenti punti a), b) e c), in conformità a quanto previsto dall'art. 54 lettera a) del Reg. UE 2021/1060.

Nel caso in cui i costi diretti utilizzati come base per determinare i costi indiretti risultano non ammissibili, l'importo relativo ai costi indiretti sarà ricalcolato e quindi ridotto.

Gli atti relativi ad eventuali modifiche e variazioni alla proposta oggetto di candidatura devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Beneficiario, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle relative spese.



In conformità all'art. 64, par. 1, lett. c), punto i) del Reg. (UE) 2021/1060, l'IVA costituisce spesa ammissibile per l'intera operazione, in quanto il costo totale del progetto è inferiore a € 5.000.000,00 (IVA inclusa), ferma restando l'impossibilità per il Beneficiario di portare la medesima imposta in detrazione fiscale o richiederne il rimborso tramite altri canali nazionali.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni normative di riferimento.

15. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di eventuali controversie legali, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla corresponsione di spese correnti, contributi concessori, tributi e altri oneri fiscali e le spese di gestione in genere.

Le spese non ammissibili, ai sensi della presente Procedura e della normativa vigente in materia, rimangono a carico del Beneficiario e non concorrono alla determinazione dell'ammontare delle eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 3 della presente Comunicazione.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale.

16. REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il Beneficiario incorra in:

- a) violazione delle disposizioni della presente Procedura, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti;
- b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta l'esecuzione e/o la conclusione dell'operazione, ivi compreso il suo funzionamento;
- c) mancato o ritardato completamento dell'operazione finanziata;
- d) variazioni in corso di esecuzione dell'intervento tali da far venir meno/modificare anche uno solo degli elementi che hanno concorso alla valutazione sostanziale.

Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri eventualmente già sostenuti relativi all'operazione.

17. RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RESTITUZIONE

È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero del contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare la propria volontà alla **Regione Puglia – Transizione Energetica** all'indirizzo PEC: servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

In tali ipotesi, la Regione Puglia procederà agli adempimenti consequenziali, revocando il contributo finanziario concesso.

Nel caso di rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri eventualmente già sostenuti relativi all'operazione.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Transizione Energetica ed il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Sezione medesima, Ing. Francesco Corvace.

18.2 RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione inviando una mail all'indirizzo PEC servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it. Le risposte saranno rese note a mezzo PEC.

18.3 DIRITTO DI ACCESSO

Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla L. n. 15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento Regionale n. 20/2009.

18.4 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e, nel caso di ammissione a finanziamento, per le attività connesse e correlate alla corretta attuazione del PR 2021-2027.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti indicate al par. 20 della presente Comunicazione. La base giuridica è quindi è l'esercizio di un pubblico potere, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, inerenti ai procedimenti in capo alla Sezione Transizione Energetica Sezione è il dirigente *pro tempore* della Sezione stessa.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 2297/2019, è l'avv. Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.



I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.

I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. I dati sono conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario (Art. 82 "Disponibilità dei documenti" del Reg. UE 1060/2021).

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021-2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.

Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (*Orbis e Lexis Nexis World compliance*), sistemi informativi della Commissione Europea (*VIES e Infoeuro*) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni relative alle operazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi europei FESR e FSE. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE.

La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia eventualmente nella fase di attuazione dell'operazione.

Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla [**pagina web della Commissione Europea.**](#)



19. FORO COMPETENTE

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente Procedura e per qualsiasi controversia legata all'attuazione della stessa, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

20. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

21. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

La presente Procedura Negoziale è adottata in coerenza con:

Fonti internazionali:

- Risoluzione ONU adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Fonti Europee

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea CDFUE (2000/C 364/01);
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2019/2088;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;



- Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025) 1848 del 20 marzo 2025 che modifica la precedente Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 che approva il Programma "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027"-CCI 2021IT16FFPR002;
- Raccomandazione UE 2023/2407 del 20 ottobre 2023 sulla povertà energetica;
- Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva (UE) 2018/2002 del 11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EED - Energy Efficiency Directive);
- Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01);

Fonti nazionali

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Legge 1° giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ("Ex Legge 10");
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni";



- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e ss.mm.ii;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Infrastrutture e dei trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA "Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile";
- Decreto Legislativo del 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) del dicembre 2019 predisposto dai ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Approvazione delle disposizioni recanti gli incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso e la realizzazione degli impianti - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Attuazione del Dlgs 199/2021 e ss.mm.ii.);
- "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" redatte dal Gestore di Servizi Energetici (GSE) in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023 e ss.mm.ii (di seguito "Regole Operative GSE");
- Delibera ARERA 27 dicembre 2022/27/2022/R/EEL "Definizione, ai sensi del Decreto Legislativo 199/21 e del Decreto Legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso";
- Delibera Arera 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/eel (Autoconsumo collettivo - Modifiche al testo integrato autoconsumo diffuso (delibera 727/2022R/eel));
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024: Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- Indirizzi per la Verifica Climatica dei Progetti Infrastrutturali In Italia per il Periodo 2021-2027 adottato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, conv. con modificazioni in L. 24 aprile 2025, n. 60, , cd. "Decreto Bollette";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 maggio 2025 "Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;



- Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (26G00011);
- Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, Attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, che modifica la Direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia;
- Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160

Fonti regionali

- Legge Regionale del 01 agosto 2006, n. 23 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2014, n. 1526 recante “Approvazione Piano d'Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale del 01 agosto 2006, n. 23”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi dell'art. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione dell'art. 30 del RGPD”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante “Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia”;
- Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45 e s.m.i. “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”, così come modificata dalla Legge regionale 29 dicembre 2022, n.32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii;
- D.G.R. del 03 maggio 2023, n. 603 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- Determinazione del 29 maggio 2024, n. 150 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/106, il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e i relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 11 novembre 2024, n. 1501 avente ad oggetto “Programmazione Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027. Presa d'atto decisione di esecuzione della Commissione Europea C



(2024) 6752 e conseguente adeguamento del sistema di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027”;

- D.G.R. del 29 gennaio 2025, n. 34 avente ad oggetto “Programmazione regionale FESR FSE+ 2021–2027. Presa d’atto delle modifiche alla metodologia e ai criteri di selezione delle operazioni, intervenute a seguito dell’adesione a STEP e approvate in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- D.G.R. del 10 novembre 2025, n. 1706 avente ad oggetto “Programma FESR FSE+ 2021-2027. Indirizzi per la riprogrammazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 05 maggio 2026, n. 555 avente ad oggetto: “PR Puglia FESR-FSE+ 21-27. Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Interventi a valere sull’Azione 2.3 “Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche”. Variazione di € 445.000,00 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2026 e pluriennale 2026-2028, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio fin. gestionale 2026-2028 ex art. 51 co.2 D.Lgs. n.118/2011”.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

ing. Francesco Corvace